

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5804 del 30/10/2017
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 211 - LR n. 13/2015 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT N. 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPERIMENTALE DI RECUPERO (R3) MEDIANTE UP-GRADING DI BIOGAS DA DISCARICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 ("COMPARTO KM 2,6")
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6022 del 30/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 211 – LR n. 13/2015 – **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT N. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPERIMENTALE DI RECUPERO (R3) MEDIANTE UP-GRADING DI BIOGAS DA DISCARICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO** PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (“COMPARTO KM 2,6”)

### IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina particolare per l'autorizzazione unica degli impianti di ricerca e di sperimentazione, con riferimento alla procedura autorizzativa prevista dall'art. 208 dello stesso decreto per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

### VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi in materia di gestione dei rifiuti;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata in data 31/01/2017 (ns. PGRA/2017/1306 del 02/02/2017) dalla Ditta **HERAmbiente SpA** (C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392), con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat. n. 2/4, per il rilascio di **Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla realizzazione e alla gestione di un nuovo **impianto sperimentale di recupero (R3) mediante up-grading di biogas da discarica per la produzione di biometano** presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 (“Comparto km 2,6”);

### CONSIDERATO che:

- si tratta di un impianto di sperimentazione per il recupero mediante up-grading (R3) di biogas di discarica (identificato con codice EER 190699) per la produzione di biometano da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, ad uso autotrazione per cui risulta apposito accordo per la cessione gratuita (nel rispetto della condizione di cui all'art. 211, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi) sottoscritto tra HERAmbiente SpA e la società incaricata della gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio romagnolo (START Romagna SpA). Oltre alla sezione di up-grading del biogas costituita da due stadi successivi di purificazione, l'impianto di sperimentazione comprende pertanto una sezione di compressione e caricamento del biometano prodotto su carrocisterna e relativa condotta interrata di collegamento;

- in particolare, oltre all'unità di compressione del biogas da trattare nell'impianto, la sezione di up-grading del biogas per la produzione di biometano si compone di:
  - ✓ *I° stadio di purificazione* mediante condensazione per la separazione dell'acqua, filtrazione (filtro a candela + filtro a carboni attivi) per l'eliminazione di componenti indesiderati quali ad es. vapori di olio, composti solforati, silossani, ecc., separazione a membrane (2 stadi) per la rimozione dell'anidride carbonica (off-gas I° stadio);
  - ✓ *II° stadio di purificazione* mediante filtrazione con setacci molecolari per la rimozione dell'eccesso di azoto (off-gas II° stadio);
 che è in grado di trattare 100 Sm<sup>3</sup>/h di biogas, corrispondente ad una potenzialità pari a circa 2,9 t/giorno, nel rispetto della condizione di cui all'art. 211, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (≤ 5 t/giorno);
- tale impianto di sperimentazione rientra nel più ampio progetto denominato "*Biomether LIFE+*" coordinato da ASTER, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, che vede coinvolta anche HERAmbiente SpA quale partner beneficiario, avente nel suo complesso l'obiettivo di dimostrare la fattibilità tecnica e la sostenibilità della produzione di biometano per promuovere la filiera bioenergetica e dare supporto alla Regione Emilia-Romagna per la definizione delle politiche energetiche di sostegno al settore, nonché alla localizzazione dei futuri impianti. Lo scopo di tale progetto è, fra gli altri, anche quello di verificare sia la fattibilità tecnica, sia il relativo livello qualitativo, del biometano producibile da biogas da discarica e contribuire in tal modo al quadro conoscitivo rispetto alla possibilità di uno sviluppo futuro del settore per cui risulta cessato il periodo di standstill normativo a livello europeo con l'approvazione nel mese di settembre 2016 da parte del Comitato Europeo di Normazione (CEN) della norma EN 16723-1 che definisce gli standard europei relativi alle specifiche di qualità per il biometano da immettere nelle reti del gas naturale (già recepita in Italia con la pubblicazione delle norma UNI EN 16723-1);
- restando da predisporre da parte del CEN gli standard europei per la definizione delle specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione, ad oggi costituiscono riferimento i requisiti qualitativi previsti nel rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016 (recepito anche dal Codice di Rete Snam Rete Gas, per cui risulta recentemente avviato in data 13/04/2017 il procedimento di aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, in relazione al venir meno della suddetta condizione di standstill normativo a livello europeo) che vengono pertanto assunti, nel caso di specie, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/06 e smi del biometano ottenuto dal recupero mediante up-grading (R3) del biogas di discarica (codice EER 190699);
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge n. 210/2008, nelle more dell'emanazione di specifici criteri a livello comunitario ovvero nazionale, i rifiuti sottoposti a operazioni di recupero possono cessare di essere tali qualora conformi, non solo alle disposizioni di cui al DM 05/02/1998 e smi e al DM n. 161/2002 per il recupero in regime semplificato dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, ma anche alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e alle AIA di cui al Titolo III-bis della parte del D.Lgs n. 152/2006 e smi, riconoscendo pertanto all'atto autorizzatorio in regime ordinario la funzione di fissare, caso per caso, le condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- la sezione impiantistica di up-grading del biogas e connessa stazione di compressione e caricamento del biometano prodotto su carrocisterna interessano aree non edificate all'interno del Comparto km 2,6, distanti tra loro circa 300 m;
- la sperimentazione di durata pari a 18 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto riguarda in particolare il biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica per rifiuti non pericolosi sita presso il Comparto km 2,6, per un quantitativo massimo pari a 1.000 t/anno;
- per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi (1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8°-9° settore) sita presso il Comparto km 2,6, HERAmbiente SpA risulta in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 4058 del 30/12/2015. In quanto sperimentale, l'impianto in oggetto non rientra nel campo di applicazione del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il presente procedimento di AU ai sensi dell'art. 211 dello stesso decreto non costituisce endoprocedimento di AIA;
- alla luce dell'impraticabilità nell'attuale assetto impiantistico del recupero energetico del biogas residuale estratto da 1°-2°-3° settore della discarica, l'impianto di sperimentazione per la produzione di biometano si configura come soluzione alternativa e comporta la riduzione del flusso di biogas attualmente destinato alla termodistruzione in torcia (afferente al punto di emissione E1);

- in condizioni ordinarie di funzionamento dell'impianto di sperimentazione, oltre alla quota di biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica eccedente la potenzialità dell'impianto stesso, nell'esistente torcia afferente al punto di emissione E1 è prevista la termodistruzione degli off-gas. Oltre all'eventuale biometano fuori specifica, alla stessa torcia è altresì previsto il convogliamento per la termodistruzione del biometano prodotto nella fase iniziale di messa a punto del processo di up-grading del biogas, propedeutica alla messa a regime dell'impianto di sperimentazione (di durata stimata pari a 1 mese). Per le condense derivanti dal 1° stadio di purificazione del biogas è previsto il convogliamento all'esistente rete di raccolta del percolato estratto da 1°-2°-3° settore della discarica stessa per l'invio al trattamento, come rifiuto, nell'impianto TCF del Centro Ecologico Romea gestito dalla stessa società HERAmbiente SpA all'interno del Comparto km 2,6;
- in relazione agli elementi di connessione tecnica e funzionale con l'attività IPPC di gestione della discarica, HERAmbiente SpA presentava in data 31/01/2017, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 4058 del 30/12/2015 (ns. PGRA/2017/1306); i termini del relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi restavano sospesi nelle more dell'espletamento della procedura autorizzativa dell'impianto di sperimentazione in oggetto (ns. PGRA/2017/3421);
- ai fini del titolo abilitativo edilizio, l'impianto di sperimentazione risulta soggetto a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 28/2011, debitamente presentata al Comune di Ravenna;
- riguardando area vincolata ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi, come previsto dall'art. 208, comma 7) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trovano applicazione le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica, per cui risulta avanzata apposita istanza al competente Comune di Ravenna;
- l'istanza di AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 31/01/2017, per cui si provvedeva a darne notizia dell'avvio del procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi mediante comunicazione ns. PGRA/2017/3421 del 09/03/2017;
- è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del combinato disposto dall'art. 211 e dall'art. 208, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, che ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
  - ✓ si insediava in data 23/03/2017, a seguito della convocazione e contestuale comunicazione di avvio del procedimento con nota ns. PGRA/2017/3421 del 09/03/2017. Nell'ambito della prima seduta istruttoria emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi, richiesti da questa SAC in data 03/04/2017 con sospensione dei termini del procedimento (ns. PGRA/2017/4572);
  - ✓ in data 18/08/2017 (ns. PGRA/2017/11349) HERAmbiente SpA presentava la documentazione integrativa richiesta, con riavvio dei termini del procedimento, prospettando al contempo a titolo volontario alcune varianti progettuali riguardanti in particolare:
    - il ridimensionamento di una platea relativa alla sezione di upgrading del biogas di discarica;
    - il riposizionamento della stazione di caricamento del biometano, con ridimensionamento della relativa platea di fondazione, al fine di ridurre le possibili interferenze in relazione a potenziali sviluppi impiantistici futuri del Comparto, nonché all'impiantistica esistente;
  - ✓ in data 05/10/2017 si teneva la seduta conclusiva dei lavori, convocata con nota ns. PGRA/2017/12928 del 27/09/2017, con l'unanime assenso di tutti i partecipanti, restando da acquisire il formale parere favorevole dal rappresentante dell'AUSL impossibilitato ad intervenire alla riunione. Il rappresentante del Comune di Ravenna, esprimendosi favorevolmente su tutti gli aspetti di competenza, depositava anche parere scritto del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia (ns. PGRA/2017/13314) ai fini del titolo abilitativo edilizio e informava sull'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e smi;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi risultano altresì acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
  - ✓ parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale (ns. PGRA/2017/4563 del 03/04/2017);
  - ✓ parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica (ns. PGRA/2017/14280 del 26/10/2017);
 In data 13/10/2017 veniva altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria, con prescrizioni, del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PGRA/2017/13643), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/3311 del 08/03/2017;

- in data 26/10/2017 risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia è stata accertata, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 27/06/2016 di HERAmbiente SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, per cui risulta avanzata istanza di rinnovo;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE in data 29/06/2016 delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

PRESO ATTO che il progetto risulta altresì conforme alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi, come valutato positivamente ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011 dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna (ns. PGRA/2017/13539 del 11/10/2017);

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la realizzazione e la gestione dell'impianto di sperimentazione in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio dell'impianto sperimentale di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi (biogas di discarica) oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- potenzialità annua dell'impianto: 1.000 t/anno
- calcolo importo garanzia finanziaria:  $1.000 \text{ t/anno} \times 12,00 \text{ €/t} = 12.000,00 \text{ €} \rightarrow \text{Importo minimo} = 75.000,00 \text{ €} \rightarrow (80\%) = 60.000,00 \text{ €}$

nella considerazione che l'ammontare è ridotto nella misura dell'80% dell'importo previsto per analogo impianto non di carattere sperimentale;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che nel caso di impianti di sperimentazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 211, comma 1) e dall'art. 208, comma 8) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU sono fissati pari a 75 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

ATTESO che con successiva propria determinazione si provvederà all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4058 del 30/12/2015, in relazione agli elementi di connessione tecnica e funzionale dell'impianto di sperimentazione oggetto della presente AU con l'attività IPPC di gestione della discarica;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Brusiani Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta **HERAmbiente SpA** (C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392), con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat. n. 2/4, l'**Autorizzazione Unica (AU)** per la realizzazione e la gestione di un nuovo **impianto sperimentale di recupero (R3) mediante up-grading di biogas da discarica per la produzione di biometano** presso il Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento rifiuti in Comune di Ravenna, S.S. 309 Romea km 2,6 ("Comparto km 2,6"), nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito indicate;
2. DI DARE ATTO che la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ravenna, citata nelle premesse, costituisce titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di sperimentazione oggetto della presente AU che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 211 e 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.  
L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'ottenimento dal Comune di Ravenna della dovuta Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n. 42/2004 e smi;
3. DI VINCOLARE l'esercizio dell'impianto di sperimentazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) I rifiuti non pericolosi ammessi al recupero/riciclo (**R3**) nell'impianto di sperimentazione per la produzione di biometano da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, ad uso autotrazione sono costituiti esclusivamente dal biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica per rifiuti non pericolosi sita presso il Comparto km 2,6 (codice EER 190699), per un quantitativo massimo annuo pari a **1.000 t/anno**.
  - 3.b) L'impianto di sperimentazione è in grado di trattare 100 Sm<sup>3</sup>/h di biogas, corrispondente ad una potenzialità pari a circa 2,9 t/giorno.  
Prevvia compressione, il biogas di discarica è sottoposto al processo di recupero mediante up-grading realizzato su due stadi successivi di purificazione:
    - *I° stadio di purificazione* mediante condensazione per la separazione dell'acqua, filtrazione (filtro a candela + filtro a carboni attivi) per l'eliminazione di componenti indesiderati quali ad es. vapori di olio, composti solforati, silossani, ecc., separazione a membrane (2 stadi) per la rimozione dell'anidride carbonica (off-gas I° stadio);
    - *II° stadio di purificazione* mediante filtrazione con setacci molecolari per la rimozione dell'eccesso di azoto (off-gas II° stadio);Tramite condotta interrata, il biometano prodotto viene convogliato alla sezione di compressione e caricamento su carrocisterna.
  - 3.c) L'impianto di sperimentazione è dotato di sistema di analisi in continuo, con registrazione dei dati raccolti, per il monitoraggio del contenuto di CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S alternativamente nelle correnti in ingresso (biogas di discarica) e in uscita (biometano) dalla sezione di up-grading, ad intervalli di tempo impostabili e gestiti in modalità automatica.
  - 3.d) Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il biometano ottenuto dalle operazioni di recupero (R3) mediante up-grading del biogas di discarica svolte nell'impianto può essere destinato esclusivamente allo specifico utilizzo individuato per la sperimentazione (uso autotrazione per cui risulta apposito accordo per la cessione gratuita sottoscritto tra HERAmbiente SpA e START Romagna SpA) qualora risultino rispettati i requisiti qualitativi definiti dalla norma UNI/TR 11537:2016.
  - 3.e) Devono essere effettuate con frequenza almeno mensile le caratterizzazioni analitiche per la verifica di conformità del biometano ai requisiti qualitativi sopraindicati ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
  - 3.f) Qualora risultasse non conforme ai criteri stabiliti con la presente autorizzazione, il biometano fuori specifica ottenuto è destinato alla termodistruzione in torcia.
  - 3.g) Deve essere garantita la tracciabilità della destinazione allo specifico utilizzo del biometano prodotto dall'impianto di sperimentazione, anche in termini quantitativi, mediante ad esempio la tenuta di un apposito registro su cui annotare anche i quantitativi di biometano fuori specifica avviati alla termodistruzione in torcia.

- 3.h) **Prima della messa in esercizio dell'impianto** deve essere predisposta apposita procedura che definisce la frequenza delle misure in discontinuo e in semi-continuo previste per il monitoraggio del biometano prodotto, comprese le metodiche analitiche utilizzate per le misure in discontinuo nonché eventuali tarature e manutenzioni della strumentazione di analisi in continuo.  
Nella procedura sono altresì esplicitate le modalità di gestione del biometano fuori specifica, con indicazione dei criteri adottati per l'invio in torcia.  
Tale procedura gestionale, da intendersi assunta quale parte integrante della presente autorizzazione, dovrà essere tenuta a disposizione presso l'impianto ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo.
- 3.i) Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
- 3.j) Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente autorizzazione alla luce dell'evoluzione del quadro normativo a livello europeo e nazionale delle specifiche tecniche di qualità del biometano per uso autotrazione nonché dell'emanazione di successivi decreti applicativi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto.
- 3.k) Deve essere preventivamente comunicata ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna la data di messa in esercizio dell'impianto con l'avvio dell'attività di sperimentazione.  
**Prima della messa in esercizio dell'impianto di sperimentazione** deve altresì essere comunicata ad ARPAE – SAC di Ravenna l'avvenuta formalizzazione della prosecuzione degli intenti sottoscritti tra le parti, in cui troverà dettagliata e compiuta disciplina, anche dal punto di vista tecnico-operativo, lo specifico utilizzo individuato per il biometano prodotto dall'impianto di sperimentazione oggetto della presente autorizzazione, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
- 3.l) Ai fini della messa a punto del processo di up-grading del biogas con la verifica secondo piano di monitoraggio del rispetto dei requisiti di qualità stabiliti per lo specifico utilizzo del biometano ottenuto dalla sperimentazione, l'impianto può essere condotto secondo modalità provvisorie per un periodo di durata non superiore a 1 mese dalla messa in esercizio e comunque non oltre il 31/05/2018 entro cui l'impianto deve essere a regime.  
In tale fase propedeutica alla messa a regime dell'impianto di sperimentazione e all'avvio effettivo delle operazioni di recupero del biogas, il biometano ottenuto è comunque destinato alla termodistruzione in torcia.
- 3.m) Deve essere preventivamente comunicata ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna la data di messa a regime dell'impianto con l'avvio effettivo delle operazioni di recupero del biogas per la produzione di biometano da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, allo specifico utilizzo.
- 3.n) Tutti i flussi di off-gas derivanti dal processo di up-grading del biogas sono destinati alla termodistruzione in torcia.
- 3.o) Tramite l'esistente rete di raccolta del percolato estratto da 1°-2°-3° settore della discarica, le condense derivanti dal 1° stadio di purificazione del biogas sono inviate al trattamento, come rifiuto, nell'impianto TCF del Centro Ecologico Romea gestito dalla stessa società HERAmbiente SpA all'interno del Comparto km 2,6.  
Le condense derivanti dalla sezione di compressione e caricamento del biometano prodotto su carrocisterna sono raccolte in apposita cisterna dedicata, dotata di sottofondo costituente bacino di contenimento, per il deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 183, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in attesa di essere inviate come rifiuto a recupero/smaltimento esterno presso impianti autorizzati.
- 3.p) Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti nonché al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e smi, ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti del biogas di discarica oggetto di recupero presso l'impianto di sperimentazione e dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
- 3.q) È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

- 3.r) Con frequenza **semestrale** deve essere presentata ad ARPAE – SAC di Ravenna una relazione tecnica di resoconto dell'attività di sperimentazione, indicando i quantitativi di biogas trattato e di biometano prodotto, gli esiti delle verifiche analitiche effettuate sul biometano nonché i dati relativi ad eventuali flussi di biometano fuori specifica destinati alla termodistruzione in torcia.
- 3.s) Al termine dell'attività di sperimentazione, il gestore è tenuto a procedere alla dismissione dell'impianto e al ripristino dei luoghi, informando preventivamente ARPAE – SAC e ST di Ravenna sul cronoprogramma degli interventi.
4. DI STABILIRE che **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto di sperimentazione**, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **60.000,00 €** secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
  - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.
- L'efficacia della presente autorizzazione ai fini dell'esercizio dell'impianto è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di questa SAC. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna non potrà pertanto essere dato avvio all'esercizio dell'operazione di recupero mediante up-grading del biogas di discarica per la produzione di biometano nell'impianto di sperimentazione oggetto della presente AU, compresa la fase precedente prodromica alla messa a regime dell'impianto stesso.
- Presso l'impianto di sperimentazione, unitamente all'AU, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
5. DI DARE ATTO che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero (R3) del rifiuto non pericoloso costituito da biogas di discarica nell'impianto di sperimentazione oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. DI CONCEDERE la presente AU per un periodo di **2 anni** (a decorrere dalla data di rilascio) ed è prorogabile, ai sensi dell'art. 211, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. DI STABILIRE che eventuali modifiche da apportare all'impianto di sperimentazione oggetto della presente AU devono essere preventivamente comunicate ovvero richieste ad ARPAE – SAC di Ravenna. In particolare, eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio per cui l'impianto non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata costituiscono modifica sostanziale soggetta a procedura autorizzativa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 211 e 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
9. DI TRASMETTERE - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**